

Rivista N°: 1/2017  
DATA PUBBLICAZIONE: 23/01/2017

AUTORE: Roberto Romboli\*

## ALESSANDRO PIZZORUSSO ED IL SUO APPORTO AL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO ED EUROPEO\*\*

*Sommario: 1. Un omaggio a Favoreu, Pizzorusso e Rubio LLorente: una scelta felice. – 2. Due caratteri “trasversali” alla produzione scientifica di Pizzorusso. A) La valorizzazione del ruolo del diritto costituzionale tra le discipline giuridiche: l’attrazione alla sfera del diritto costituzionale dello studio delle fonti del diritto e di quello dell’ordinamento giudiziario. – 3. Segue: B) La particolare attenzione al principio di effettività ed alla interpretazione ed applicazione giurisprudenziale del diritto. – 4. La scelta (arbitraria) di alcuni specifici settori: l’apporto di Pizzorusso al diritto costituzionale italiano ed europeo in materia di magistratura e di ordinamento giudiziario. – 5. Segue: in materia di giustizia costituzionale. – 6. Segue: in materia di fonti del diritto. – 7. L’impegno scientifico e civile di Pizzorusso nella difesa dei valori costituzionali. Otto lezioni per la riforma della Costituzione.*

### 1. Un omaggio a Favoreu, Pizzorusso e Rubio LLorente: una scelta felice.

Vorrei rivolgere, innanzi tutto, un sincero ringraziamento, anche a nome della famiglia del Professore, alle tre associazioni nazionali di diritto costituzionale francese, italiana e spagnola per aver realizzato questa interessante iniziativa per ricordare l’impegno scientifico di tre illustri costituzionalisti, fra loro uniti da saldi e profondi sentimenti di stima e di amicizia.

Un personale ringraziamento intendo poi rivolgere agli organizzatori per aver scelto di affidarmi la relazione relativa all’opera del mio Maestro.

Questo mi ha portato a passare l’estate rileggendo tutta una serie di suoi scritti, per alcuni dei quali devo confessare di averlo fatto per la prima volta e con la piacevole conseguenza che ogni scritto mi faceva tornare alla mente episodi, conversazioni, viaggi o telefonate che abbiamo fatto o trascorso insieme.

---

\* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Pisa.

\*\* Relazione al convegno *El derecho constitucional de comienzos del siglo XXI en la Europa Mediterranea Homenaje a Louis Favoreu, Alessandro Pizzorusso e Francisco Rubio LLorente*, Madrid, Senado, 29 e 30 settembre 2016.

La rilettura dei lavori di P. mi ha consentito di riprendere un dialogo, proseguito durante quaranta anni di collaborazione e che si era improvvisamente e bruscamente interrotto la notte del 13 dicembre scorso, quando il Professore ci ha lasciati.

Vorrei ancora complimentarmi per la scelta di porre l'una accanto all'altra le figure di Favoreu, Pizzorusso e Rubio. Per quanto posso testimoniare, in qualità di allievo e dal lato quindi di Alessandro Pizzorusso, i due colleghi francese e spagnolo hanno rappresentato per la sua esperienza e formazione professionale, due veri e propri pilastri, sempre presenti nelle sue considerazioni e progetti di ricerca.

Con riguardo a Louis Favoreu, accanto ai molti convegni ai quali entrambi hanno partecipato, specialmente nell'ambito delle Associazioni di diritto comparato, certamente decisiva è stata l'esperienza degli incontri annuali del Gruppo di ricerca sulla giustizia costituzionale che si sono svolti prima in luglio, poi stabilmente in settembre, ad Aix-en-Provence, cui partecipava sempre anche Rubio ed ai quali entrambi hanno continuato a dare il loro contributo anche dopo la scomparsa nel 2004 del collega francese.

L'impostazione degli incontri, incentrati sulla nota "griglia" che veniva meticolosamente scritta da Favoreu, realizzava sui temi di volta in volta scelti, un serrato confronto tra le diverse esperienze, facendo emergere con chiarezza le particolarità di ciascuna di esse.

Per molti anni l'esperienza italiana fu affidata, o comunque coordinata, da P., che gli consentì al tempo stesso di diffondere la posizione della dottrina e della giurisprudenza italiana e di avvicinarsi ed appassionarsi al metodo comparato.

Rubio LLorrente è stato per P. un vero fratello (maggiore di un anno) e la loro collaborazione, assai proficua nel tempo, trova un momento importante nel suggerimento del primo di tradurre in castigliano il manuale ("Lezioni di diritto costituzionale") che P. aveva scritto per le edizioni del "Foro italiano" nel 1978 e che era giunto alla terza edizione nel 1984. Quest'ultima fu appunto tradotta a cura di J. Jimenez Campo e pubblicata, nel 1984, da Centro de Estudios constitucionales di Madrid.

Questa decisione fu molto gradita da P., specie per l'apprezzamento che veniva così rivolto nei riguardi di un manuale certamente assai particolare nel panorama dei manuali allora presenti in Italia (ed ancora di più in Spagna).

Il tentativo infatti era quello di collegare l'esposizione dei differenti diritti e doveri costituzionali, degli organi di governo e delle istituzioni di garanzia al modo come tutto ciò viveva nella realtà politico-istituzionale e nella giurisprudenza, specie costituzionale, la quale invece spesso era ignorata nei manuali tradizionali.

P. nell'introdurre la seconda edizione del suo Manuale esprime, quasi paradossalmente, la piena consapevolezza dei molti limiti ed inconvenienti derivanti da uno studio manualistico delle discipline giuridiche generalmente praticato nelle università italiane, esprimendo la consapevolezza che qualunque sistema di insegnamento che "volesse risultare dotato di un minimo di serietà non potrebbe non implicare una più attiva partecipazione alla didattica degli studenti e dei docenti attraverso il compimento da parte dei primi di esercizi anche scritti e di prove di profitto ben più numerose degli attuali esami orali. In questa pro-

spettiva il superamento dello studio manualistico costituirebbe un obiettivo da perseguire e l'abolizione dei manuali ne sarebbe alla lunga il logico corollario" (1).

Esporre, anche se in sintesi, i profili più importanti dell'apporto di P. al diritto costituzionale italiano ed europeo sarebbe certamente un'impresa molto difficile, soprattutto in considerazione della enorme produzione scientifica che ha attraverso tutti i generi letterari conosciuti (recensioni, note a sentenza, saggi, commentari, monografie, manuali) e pressoché tutte le tematiche classiche del diritto costituzionale.

Per questo la scelta di limitarmi a sottolineare, da un lato, alcuni aspetti che definirei di natura "trasversale" della produzione scientifica di P. che è possibile rinvenire in differenti campi di applicazione. Dall'altro lato invece sottolineare particolari apporti di P. relativamente ad alcuni specifici settori di suo particolare interesse.

## **2. Due caratteri "trasversali" alla produzione scientifica di Pizzorusso. A) La valorizzazione del ruolo del diritto costituzionale tra le discipline giuridiche: l'attrazione alla sfera del diritto costituzionale dello studio delle fonti del diritto e di quello dell'ordinamento giudiziario.**

Un elemento caratterizzante della produzione scientifica di P. può essere visto nella specifica volontà di riconoscere il ruolo importante del diritto costituzionale nell'ambito delle discipline giuridiche, anche in quanto disciplina più giovane e meno radicata di altre.

La valorizzazione del diritto costituzionale risulta evidente dai suoi primi scritti sulle fonti del diritto, culminati nella monografia del 1977 (2).

La tradizione dominante tra i giuristi era stata fin allora quella per cui la materia delle fonti era suddivisa tra studiosi del diritto pubblico e quelli del diritto privato, ma non nel senso di una collaborazione, quanto di una spartizione della materia, con assoluta prevalenza dei privatisti.

Fu Giuseppe Branca che volle assegnare ad un costituzionalista il compito di commentare le disposizioni sulla legge in generale (preleggi) poste in testa al codice civile ed anche per questo trattate nella prima parte dei manuali di diritto privato.

Nella premessa al volume P. ricorda come le preleggi (relative alla indicazione delle fonti ed ai criteri di interpretazione e di applicazione) erano destinate chiaramente ad operare

---

<sup>1</sup> *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma, 1981, V-VI. P. ritiene però la prospettiva indicata nel testo ben lontana da essere realizzata, concludendone che se, in attesa che ciò si realizzi, ci si astenesse dallo scrivere manuali, si produrrebbero certamente effetti ancora più negativi. Per questo la scelta di scrivere un manuale con lo scopo di ridurre o attenuare, per quanto possibile, gli inconvenienti di manuali redatti "da studiosi che al metodo manualistico si abbandonano passivamente, lasciando così credere che non ci sia altro modo di affrontare lo studio del diritto".

Infine P. puntualizzava così la sua decisione di fare un manuale: "queste considerazioni spiegano perché l'autore si sia indotto a scrivere questo manuale, pur nella convinzione che il metodo manualistico è soltanto un mediocre surrogato di altri. L'auspicio che l'attuale situazione degli studi universitari italiani possa essere superata è ovviamente d'obbligo, anche se tutto lascia pensare che dei manuali si dovrà far uso ancora per molto tempo".

<sup>2</sup> *Fonti del diritto, Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1977.

per qualunque materia, per cui la loro collocazione in capo al codice civile era dovuta alla tradizione allora prevalente che faceva del diritto privato il nucleo essenziale dell'esperienza giuridica e del codice civile la legge fondamentale di una società ordinata secondo i principi del liberalismo.

La successiva evoluzione ha reso le preleggi "un residuo del passato" e il nuovo ordinamento caratterizzato dalla rigidità della Costituzione e dall'ispirazione ai principi dello stato sociale, comportano, a giudizio di P., come caratteristica fondamentale dello stesso "la completa avocazione della materia delle fonti alla sfera costituzionale" <sup>(3)</sup>.

P. ricorderà successivamente come si fosse rivelata una impresa disperata quella di ricondurre i temi delle fonti del diritto alla tecnica del commento articolo per articolo, in quanto le esigenze di carattere sistematico imponevano di rompere continuamente quel tipo di schema, ricordando come il problema principale era stato comunque quello di tenere conto della influenza che sul sistema delle fonti aveva esercitato l'avvento della costituzione rigida e del controllo di costituzionalità, specie sui principi fondamentali del sistema delle fonti <sup>(4)</sup>

L'anno successivo alla pubblicazione del ricordato volume sulle fonti del diritto, P. pubblicò la prima edizione del suo manuale di diritto costituzionale (1978), dove viene riconosciuto un ampio spazio alla trattazione delle fonti, enormemente superiore a quello riservato al tema dai manuali della materia fino ad allora pubblicati.

L'influenza del volume sulle fonti sulla dottrina costituzionalistica italiana fu in verità notevole e molti sono stati in seguito gli studiosi di questa disciplina che hanno approfondito il sistema delle fonti, dedicando allo stesso anche una serie di manuali, che trovano in qualche misura il loro fondamento nel volume di P., oltre ad altri importanti lavori dedicati da costituzionalisti (soprattutto Vezio Crisafulli) alle fonti del diritto.

Circa dieci anni dopo P. realizzò una operazione in qualche misura simile, allorché coordinò il commento, per lo stesso Commentario del codice civile Scialoja-Branca, dei primi dieci articoli del codice civile, suddividendo gli stessi tra due costituzionalisti e due civilisti, derivandone una trattazione assai particolare, specie per la parte assegnata ai costituzionalisti.

La parte relativa alle "persone fisiche e persone giuridiche" fu infatti per P. l'occasione per svolgere in realtà un'ampia trattazione dei principi costituzionali di libertà e di eguaglianza, del catalogo delle libertà e degli strumenti di tutela dei diritti della persona.

---

<sup>3</sup> Secondo Pizzorusso (*Fonti del diritto* cit., 4-5) "a queste tendenze, riscontrabili nell'evoluzione del diritto positivo, corrispondono del resto gli sviluppi che si sono manifestati nella dottrina, nell'ambito della quale è in corso di superamento l'orientamento, largamente diffuso in passato, in base al quale ciascuna disciplina giuridica comprendeva una trattazione del tema delle fonti – quasi che esse non siano normalmente comuni a tutte – e si va sempre più affermando per contro la tendenza a riservare lo studio di tale tema alla sua sede più propria, cioè al diritto costituzionale".

<sup>4</sup> *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, in *Il pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro composizione*, [RomaTre 2008], dove ricorda altresì che fu naturale che "quando mi fu affidato da Branca il compito di commentare i primi nove articoli delle disposizioni preliminari (...) obiettivo fondamentale mi apparisse quello di conciliare i principi che l'importante tradizione giusprivatistica italiana aveva individuato nello studio di questa materia con gli apporti che la giovane scienza costituzionalistica aveva fornito in questa prima fase di interpretazione della Costituzione (...), nonché di individuazione delle specifiche ripercussioni che la Costituzione aveva prodotto o stava producendo in questo campo".

Un risultato in parte analogo tentai di seguire nel commentare l'art. 5 del codice civile relativo agli atti di disposizione del proprio, fin ad allora studiato da privatisti e con gli strumenti del diritto privato. Il tentativo fu quello di analizzare il tema quale "libertà di disporre del proprio corpo" da porre in bilanciamento con gli altri diritti e libertà costituzionali <sup>(5)</sup>.

Un secondo settore nel quale risulta evidente lo sforzo di P. nell'attrarre la disciplina nell'ambito del diritto costituzionale è quella dell'ordinamento giudiziario.

La materia ha da sempre costituito oggetto di grande interesse per P. - il quale, come dirò, aveva anche esercitato per alcuni anni la professione di magistrato - manifestando a più riprese il proprio dispiacere per la situazione di trascuratezza che viveva la disciplina in Italia, sia con riguardo all'insegnamento universitario, sia di conseguenza al mancato approfondimento dottrinario ed alla assenza di manuali di ordinamento giudiziario <sup>(6)</sup>.

La materia infatti non era inserita nei piani di studio degli insegnamenti universitari e addirittura neppure tra le discipline la cui conoscenza era richiesta per superare l'esame di accesso alla carriera giudiziaria e la sua trattazione, a livello di formazione universitaria, la si rinveniva sparsa tra diverse discipline: la procedura civile (specie grazie agli insegnamenti ed ai manuali di Lodovico Mortara di "diritto processuale civile e ordinamento giudiziario") e la procedura penale, per gli aspetti più connessi alla giurisdizione ed alla competenza e composizione degli organi giudicanti e reagenti; la filosofia del diritto, con riguardo specialmente alla funzione di interpretazione ed applicazione della legge; il diritto costituzionale, con riferimento in particolare ai principi di autonomia, indipendenza ed imparzialità della magistratura come potere o come ordine; la prassi giudiziaria secondo le ricostruzioni operate soprattutto da magistrati.

P. rivendica, attraverso una importante produzione scientifica, alla quale farò cenno più avanti, il prevalente interesse costituzionale per la definizione del ruolo della magistratura nel sistema istituzionale, tale da ritenere la materia dell'ordinamento giudiziario come una parte dell'insegnamento del diritto costituzionale, al pari del diritto regionale, del diritto parlamentare o della giustizia costituzionale.

Quanto ai risultati ottenuti, questi sono sotto gli occhi di tutti e quindi mi limito a ricordare l'attenzione e quindi lo sviluppo che successivamente ha avuto lo studio della materia da parte di illustri costituzionalisti, anche esterni alla scuola pisana (Silvestri, G. Verde, Siccardi, Zanon, D'Aloia solo per fare alcuni nomi), nonché l'attivazione a Pisa, dopo circa un secolo, nel corso di laurea in giurisprudenza dell'insegnamento di "ordinamento giudiziario italiano e comparato", che ho avuto l'onore di condividere per diversi anni con il Maestro <sup>(7)</sup>.

---

<sup>5</sup> PIZZORUSSO, ROMBOLI, BRECCIA, DE VITA, *Persone fisiche*, Bologna-Roma, 1988.

<sup>6</sup> *Una disciplina giuridica trascurata dalla ricerca e dalla didattica*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II 811 ss.

<sup>7</sup> P. ebbe a rilevare in proposito come "lo sforzo compiuto in questo periodo dalle facoltà giuridiche per rafforzare la didattica dell'ordinamento giudiziario possa dare un importante contributo ad una più vasta e sistematica riflessione sui problemi che questo settore nel nostro ordinamento giuridico tuttora presenta, non solo attraverso la normale attività di lezioni, esami, tesi di laurea ed altre attività accessorie, ma anche mediante quella produzione di manuali e di una vera e propria letteratura scientifica che costituisce la base essenziale di ogni settore degli studi universitari" (*Un convegno sull'ordinamento giudiziario*, in *Foro it.*, 2009, V, 109).

Da ultimo ricordo con piacere l'iniziativa che decidemmo di promuovere, riunendo a Pisa tutti i titolari degli insegnamenti di ordinamento giudiziario attivati in Italia, rendendo così evidente come la stessa disciplina veniva in effetti insegnata in maniera profondamente diversificata, seguendo programmi assai differenti e da docenti di differente formazione.

In quella occasione decidemmo di costituire un'associazione (Associazione italiana tra gli studiosi dell'ordinamento giudiziario – AISOG), della quale fu eletto presidente Alessandro Pizzorusso <sup>(8)</sup>.

Concludo sul primo dei due aspetti segnalati con un breve riferimento ad un settore disciplinare diverso da quello del diritto costituzionale, seppure strettamente connesso, al quale P. ha dato un contributo importante, vale a dire quello della comparazione.

In proposito P. ebbe ad osservare quanto sia parziale la visione dei pubblicisti limitata alle forme di stato ed alle forme di governo, ma come lo sia pure quella dei privatisti che si limitano alle differenze relative alle regole di produzione e applicazione delle norme, al ruolo dei giudici ed al metodo di lavoro dei giuristi. Entrambe le prospettive infatti debbono convivere, in quanto ognuna tiene conto solo di una parte dei dati, per cui è inevitabile unire i diversi criteri di analisi metodologica e procedere alla riunificazione degli insegnamenti comparatistici.

Il diritto pubblico comparato ed il diritto privato comparato, pur muovendo da tradizioni parzialmente diverse, non presentano, a giudizio di P., una vera e propria differenza di metodo che imponga una loro separazione e la riflessione limitata all'ambito degli studi privatistici rischia di condurre alla creazione di metodologie prive di portata generale <sup>(9)</sup>.

Molti gli scritti di P. dedicati al metodo del diritto comparato, attraverso i quali egli si distacca chiaramente dal metodo allora prevalente, attribuendo allo stesso una connotazione di taglio "pubblicistico" e sottolineando l'importanza della comparazione nel diritto pubblico, pur con le sue particolarità, quali un'evoluzione molto più rapida e soggetta a trasformazioni istituzionali che nascono da ideologie politiche, per cui il metodo comparatistico non può prescindere dall'indagine storica e politologica al fine di definire i legami tra le diverse esperienze. La ricerca comparatistica deve quindi assumere necessariamente un carattere diacronico, solo così è possibile un confronto comparato degli istituti.

Queste posizioni verranno successivamente seguite ed accolte, sia a livello didattico, attraverso l'attivazione di insegnamenti di "sistemi giuridici comparati", impartiti sia da privatisti che da pubblicisti, sia a livello ordinamentale, attraverso la eliminazione della distinzione, nei settori scientifico-disciplinari, tra diritto pubblico comparato e diritto privato comparato e la previsione di un solo settore disciplinare: quello appunto del diritto comparato.

---

<sup>8</sup> L'Associazione organizzò pure un Convegno di studi a Taranto (28 e 29 novembre 2008) sul tema "Garanzie dei magistrati e garanzie dei cittadini", i cui atti sono stati parzialmente pubblicati in *Foro it.*, 2009, V, 105 ss., con il titolo, *La disciplina tabellare degli organi giudiziari: fondamento costituzionale, applicazioni e rimedi alle violazioni*.

Nel suo discorso introduttivo, P. (*Un convegno sull'ordinamento giudiziario* cit., 105-110) esprime l'auspicio che fosse ripreso un serio dibattito sui temi dell'ordinamento giudiziario, dopo un lungo periodo di difficoltà.

<sup>9</sup> *La comparazione giuridica e il diritto pubblico*, in SACCO (cur.), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 1980, 59 ss.

### 3. Segue: B) La particolare attenzione al principio di effettività ed alla interpretazione ed applicazione giurisprudenziale del diritto.

Un secondo elemento caratterizzante e comune all'intera produzione scientifica di P. può essere visto nella particolare attenzione prestata al principio di effettività, rifuggendo da astratte ricostruzioni, spesso presenti in alcuni lavori di costituzionalisti degli anni cinquanta e sessanta, a carattere essenzialmente teorico-ricostruttivo, prive di riscontri nella concreta applicazione giurisprudenziale e nel concreto modo di funzionare delle istituzioni (<sup>10</sup>).

Molti potrebbero essere gli esempi, presenti e diffusi nella intera produzione scientifica di P., a partire, come già ricordato, dai suoi manuali, per i quali i riferimenti puntuali alla giurisprudenza, specie costituzionale, ed alla prassi sono senza dubbio uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti.

Ugualmente questo elemento emerge con chiarezza dai suoi studi dedicati alle fonti del diritto, dai quali emerge una particolare attenzione alla connessione delle singole fonti alla concreta evoluzione della forma di governo (specie nell'affrontare i temi della decretazione d'urgenza, della delegazione legislativa, dei regolamenti indipendenti).

Espressione di questa sensibilità la ricostruzione di alcuni tipi particolari di fonti del diritto, cui altri avevano fin allora dedicato scarsa o nessuna considerazione, quali le c.d. fonti *extra ordinem*, ossia fonti che assumono nella reale applicazione una efficacia diversa da quella che loro spetterebbe secondo i criteri di classificazione delle fonti (ad esempio la circolare amministrativa, osservata negli uffici pubblici come fosse una legge ed altre ancora) oppure il precedente giudiziario, sempre nella sua concerta efficacia seppure in un ordinamento di *civil law* oppure ancora la qualificazione delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale quali fonti del diritto, in quanto innovative dell'ordinamento.

Il riferimento al principio di effettività e l'attenzione alla concreta applicazione di principi ed istituti giustifica l'attenzione che P. mostra ai problemi della tecnica legislativa ed a quelli della fattibilità delle leggi in un momento in cui, almeno in Italia, queste tematiche erano per lo più ignorate, vuoi a livello scientifico, vuoi a livello di istituzioni pubbliche.

I suoi scritti sul *drafting* legislativo e sulla necessità di una razionalizzazione dell'ordinamento giuridico alla luce della fattibilità degli atti normativi (<sup>11</sup>), saranno poi successivamente seguiti e daranno luogo alla nascita di una vera e propria disciplina ed alla introduzione di questi principi nei regolamenti parlamentari e consiliari.

Anche lo studio della giustizia costituzionale da parte di P. esprime una particolare attenzione al funzione della Corte ed alla sua giurisprudenza.

Assai conosciute le sue osservazioni alle ordinanze di rimessione di questioni di costituzionalità pubblicate, a cadenza fissa, per la rivista *Qualegiustizia* e poi il commento sistematico a tutte le più importanti decisioni della Corte costituzionale sulle colonne della rivi-

---

<sup>10</sup> Spesso P. ricordava come Costantino Mortati, del quale P. fu assistente di studio presso la Corte costituzionale, si riferiva in tono non proprio laudativo nei confronti di colleghi che scrivevano ampie e dotte monografie, ma che non sarebbero stati capaci, a suo giudizio, di scrivere in modo adeguato una nota a sentenza.

<sup>11</sup> Interessanti le osservazioni contenute nella recensione a MADER, *L'évaluation législative. Pour une analyse empirique des effets de la législation*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1987, 586 ss.

sta *Il Foro italiano*, alle quali ha collaborato per molti anni e dalla cui attività nacquero, come già ricordato, anche le tre edizioni delle *Lezioni di diritto costituzionale*.

Un'attività (l'una e l'altra) che finirà per svolgere un'influenza assai rilevante sui giudici chiamati a sollevare eccezioni di costituzionalità, in un momento in cui la sensibilità ai nuovi valori costituzionali non poteva certamente ritenersi radicata in una magistratura per larga parte formata sotto il regime fascista.

La specifica attenzione al concreto funzionamento della Corte costituzionale e l'esame dettagliato delle singole decisioni<sup>(12)</sup> e della loro reale efficacia ha prodotto la ricostruzione di differenti tipi di decisioni costituzionali, a partire dalla prima ricostruzione delle decisioni di restituzione degli atti al giudice *a quo*<sup>(13)</sup> ed in generale delle decisioni processuali.

I frequenti rapporti di P., soprattutto con la Francia e la Spagna nelle occasioni già menzionate, hanno permesso di esporre e spiegare all'estero le particolarità di alcune tipologie di sentenze della Corte costituzionale italiana, in particolare le sentenze interpretative di rigetto (premonitrici di quella che poi sarà chiamata la interpretazione conforme)<sup>(14)</sup> e soprattutto le sentenze manipolative, nelle varianti di additive e sostitutive, con i problemi che esse ponevano in ordine ai rapporti con le scelte discrezionali del legislatore. Importanti monografie di costituzionalisti francesi (ad esempio Di Manno) e spagnoli (ad es. Martin de la Vega) saranno poi ispirate proprio dagli scritti di P. in materia di tipologia delle sentenze costituzionali.

Costante l'attenzione di P. ai concreti rapporti che la Corte costituzionale veniva, nei differenti momenti storici, ad instaurare con gli altri organi e poteri dello Stato, definendone così la sua posizione nella forma di governo.

Da sottolineare in proposito la valorizzazione del rispetto, da parte della Corte, delle regole del processo costituzionale, considerate al contrario da altri nella disponibilità del Giudice costituzionale.

Secondo P. la ricostruzione dell'attività della Corte come forma "concreta" di tutela dei diritti fondamentali, in quanto fondata sulla via incidentale e sulla necessaria condizione della rilevanza, conduce a ritenere che la legittimazione della Corte nel sistema è data proprio dal rispetto delle regole processuali.

Egli infatti ha puntualmente distinto tra le ipotesi di "uso" e quelle di "abuso" del diritto processuale costituzionale<sup>(15)</sup> e rilevato, con riguardo "agli atteggiamenti disinvolti, sotto il profilo del rispetto dei principi processuali, che ha Corte ha talora assunto", "quello che conta non è tanto il numero o la qualità delle inosservanze, quanto il fatto che esse non siano teo-

---

<sup>12</sup> Ciò ha dato luogo anche a critiche, da parte di colleghi costituzionalisti, al metodo seguito da P. e dalla sua scuola nell'esaminare nei particolari, anche in quelli ritenuti di scarso rilievo, la giurisprudenza costituzionale, e nel classificarla secondo criteri che richiamerebbero quelli della raccolta di farfalle o delle operazioni chirurgiche.

<sup>13</sup> *La restituzione degli atti al giudice "a quo" nel processo costituzionale incidentale*, Milano, 1965.

<sup>14</sup> *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale: comandi o consigli?*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1963, 345 ss.

<sup>15</sup> *Uso e abuso del diritto processuale costituzionale*, in BESSONE (cur.), *Diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996, 133.



rizzate come espressione di una sorta di libertà dalla legge processuale (che sarebbe invero assai pericolosa per la Corte e per il paese), ma siano anzi tenacemente (anche se non sempre convincentemente) smentite” (<sup>16</sup>).

Quasi emblematica della attenzione di P. alla realtà istituzionale ed al particolare momento politico nel quale le diverse situazioni o principi vengono concretamente a calarsi, appare la posizione da lui espressa con riferimento alla figura ed al ruolo del pubblico ministero nell’ambito dei principi costituzionali.

Nel 1966, affronta il tema della possibile riforma dell’ordinamento del pubblico ministero, sottolineando la natura ambigua dello stesso non risolta con chiarezza dai principi costituzionali, in quanto da essi non se ne trae un’indicazione univoca, ma vi sono elementi che depongono in un senso o nell’altro.

Il P. delinea dunque due possibili e contrapposte interpretazioni e quindi due possibili linee di riforma: la prima tendente a realizzare un p.m. come organo essenzialmente giurisdizionale, accrescendo la sua indipendenza ed attribuendogli garanzie analoghe a quelle del giudice; la seconda tendente a restituire al p.m. la veste di parte, staccandolo e differenziandolo completamente dal giudice, con tutte le conseguenze che ciò dovrebbe comportare a livello organizzativo ed istituzionale. P. manifesta la propria preferenza per la seconda (<sup>17</sup>).

Dopo oltre dieci anni (<sup>18</sup>), in un contesto politico e normativo assai diverso, uno studio dedicato ad un raffronto tra le funzioni del p.m. e quelle dei giudici, degli organi amministrativi e di quelli di “amministrazione della giurisdizione”, individua la norma chiave nell’art. 112 Cost. che contiene il principio della obbligatorietà dell’azione penale. Essa esclude, secondo P., che l’attività del p.m. possa ritenersi attività amministrativa, per la discrezionalità che caratterizza l’esercizio dei relativi poteri, ma esclude pure la parificazione a quella del giudice, per la diversità di attività con lo stesso.

P. conclude che “lo *status* che il p.m. trova nell’ordinamento costituzionale italiano deve risultare distinto, sia da quello proprio degli organi amministrativi, sia da quello proprio degli organi giurisdizionali in senso stretto”.

Dopo pochi anni P. torna sull’argomento, ritenendo ormai irreversibile la soluzione per la quale il p.m. deve ritenersi un soggetto indipendente, dotato di strutture quanto più possibile simili a quelle degli organi giudicanti.

Importante la sottolineatura che tale soluzione debba ritenersi imposta non dai principi costituzionali, quanto dal modo di funzionare delle istituzioni politiche che hanno mostrato la pericolosità di sottoporre il p.m. a qualche forma di controllo politico, per cui la soluzione, per quanto poco brillante sotto l’aspetto teorico, è l’unica in grado di evitare guai peggiori.

---

<sup>16</sup> Prefazione, in ROMBOLI (cur.), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 7.

<sup>17</sup> *Problemi costituzionali di una riforma del pubblico ministero*, in *Giur. it.*, 1966, IV, 81 ss.

<sup>18</sup> *Per un collegamento fra organi costituzionali politici e pubblico ministero*, in CONSO (cur.), *Pubblico ministero e accusa penale*, Bologna, 1979, 30 ss., dove P. affronta anche il tema della struttura interna del p.m., concludendo per la necessità di una struttura gerarchica, tale da fornire un collegamento per connettere le diverse strutture che operano in maniera indipendente. L’organo di vertice, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere individuale, rappresentato da un magistrato e nominato dal parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata.

“Molte cose sono cambiate in meglio all’interno della magistratura e, in peggio, nel mondo della politica”, per cui il p.m. deve essere configurato come un organo quanto più indipendente possibile <sup>(19)</sup>.

In uno scritto più recente, nel quale P. svolge uno studio comparato dell’ordinamento del p.m., viene finalmente sottolineata la assoluta necessità di garantire l’indipendenza del p.m. nella considerazione che, diversamente, la garanzia di indipendenza del giudice avrebbe scarsa efficacia, stante il principio del *ne procedat iudex ex officio*, concludendo senza incertezze per la natura di “parte pubblica” del p.m., il quale deve, nella sua azione, perseguire l’interesse pubblico, il che rende essenziale che esso fruisca di garanzie di indipendenza interna ed esterna e che possa dirigere l’attività della polizia giudiziaria, quanto meno nel senso di esercitare su di essa una funzione di controllo ed un potere di direttiva <sup>(20)</sup>.

#### **4. La scelta (arbitraria) di alcuni specifici settori: l’apporto di Pizzorusso al diritto costituzionale italiano ed europeo in materia di magistratura e di ordinamento giudiziario.**

Passando adesso alla individuazione di alcuni aspetti maggiormente caratterizzanti, nel senso anche di originalità degli apporti alla scienza costituzionalistica, una prima grossa difficoltà è quella di individuazione dei settori, dal momento che credo non vi siano argomenti, in senso ampio, di diritto costituzionale che non siano stati affrontati e studiati da P., dalla storia costituzionale, al diritto comparato, ai diritti di libertà, alla struttura organizzativa dello Stato, al diritto regionale o al diritto parlamentare. Per questo la mia scelta non potrà non essere espressione di una qualche arbitarietà, che esprimo individuando quattro specifici settori: a) la magistratura e l’ordinamento giudiziario; b) la giustizia costituzionale; c) le fonti del diritto; d) la difesa della Costituzione.

Il primo settore può essere ritenuto a ragione quello sul quale P. si è maggiormente appassionato e che ha attraversato tutta la sua carriera professionale e scientifica.

Prima della cattedra universitaria P. infatti ha svolto per alcuni anni l’attività di magistrato (giudicante e requirente) e lo ha fatto in anni molto particolari per la magistratura in Italia, dal momento che era da poco entrata in vigore la Costituzione repubblicana che avrebbe rivoluzionato, con il nuovo sistema delle fonti e l’introduzione della giustizia costituzionale, anche il ruolo e la funzione della magistratura che mostrava, specie nei suoi rami alti, una evidente difficoltà ad adattarsi al passaggio dal principio di legalità a quello di costituzionalità.

Quegli anni trascorsi come magistrato hanno consentito a P. di conoscere “dall’interno” i problemi organizzativi e funzionali della magistratura e di stabilire contatti con magistrati suoi coetanei che continueranno ad essere proficui anche dopo aver lasciato la

---

<sup>19</sup> *Riflessioni sul ruolo del pubblico ministero*, in *Questione giustizia*, 1982, 513 ss.

<sup>20</sup> *Il pubblico ministero fra giustizia e politica*, in *Justitex*, Brasilia, 2003, 20 ss.

magistratura, specialmente con coloro che poi daranno vita alla corrente di sinistra della magistratura, denominata “magistratura democratica”.

Diversi anni dopo P. fu chiamato ad esercitare nuovamente una funzione in certo senso “interna” al sistema di ordinamento giudiziario, allorchè fu eletto dal parlamento in seduta comune quale membro “laico” del Consiglio superiore della magistratura per il quadriennio 1990-1994 e fu anche candidato a divenirne vicepresidente (<sup>21</sup>), anche se poi prevalsero logiche più legate all’equilibrio tra le forze politiche.

L’esperienza di P. al Csm non fu sempre di sua piena soddisfazione e nei primi anni il prevalere di attività tipicamente burocratiche lo avevano indotto a meditare le dimissioni. Successivamente il suo interesse aumentò grazie alla collaborazione, da lui ritenuta di grandissima importanza, di un collega messinese poi divenuto giudice e presidente della Corte costituzionale, nonché dall’incarico, quale presidente della commissione riforma, di redigere la relazione al parlamento sullo stato della giustizia, alla quale P. lavorò tantissimo ed in maniera appassionata, predisponendo un ampio e dettagliato progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario, ai sensi della VII disp. trans. della Costituzione.

Grande fu però la sua delusione con riguardo alle risposte che a tanto lavoro seguirono da parte dei colleghi del Csm e del parlamento, cui la relazione era diretta.

Scriva infatti P., nei confronti dei primi: “elogi tanto sperticati quanto dimostrativi della loro sostanziale indifferenza al problema” e del secondo: “la relazione, approvata anche dal plenum del Csm, è stata in pratica seppellita sotto una cortina di silenzio”.

Dopo aver vinto la cattedra universitaria di diritto costituzionale ed essere stato chiamato a Pisa, mostrò da subito il suo interesse alla materia dell’ordinamento giudiziario, pubblicando una antologia di saggi già pubblicati, integrati, per i settori scoperti, da lavori originali e scritti appositamente per l’occasione (<sup>22</sup>), la quale, anche per il momento particolare in cui ciò avvenne, ebbe un enorme diffusione ed esercitò una grande influenza per la formazione dei magistrati.

L’opportunità di assumere questa iniziativa viene indicata nella volontà di contrastare la tendenza a rilasciare la materia interamente alla prassi, rilevando però la ancora insufficiente maturazione tale da consentire un’autonoma trattazione della materia o la predisposizione di una proposta compiuta di riforma; da qui l’idea di fare un primo passo in questa direzione attraverso la pubblicazione di una raccolta di saggi e di documenti, con la speranza che la pubblicazione potesse svolgere una utile funzione nel senso di suscitare ulteriori ricerche condotte con metodo più avanzato.

---

<sup>21</sup> Sulla vicenda v. *Un discorso non pronunciato*, in *Foro it.*, 1990, V, 449-453.

<sup>22</sup> P. scrive una introduzione al volume che costituisce in realtà un ampio saggio sui problemi della magistratura in Italia, toccando le tematiche dei principi ricavabili dai lavori della Costituente, dell’evoluzione dell’associazionismo dei magistrati, della posizione della magistratura nel sistema istituzionale, della funzione interpretativa e creativa della giurisprudenza, del ruolo di garante della Costituzione, della indipendenza dal potere politico e delle ipotesi di riforma.

Il volume (*L’ordinamento giudiziario*, Bologna, 1974) è organizzato in cinque parti, rispettivamente dedicate a: 1. Il potere giudiziario nella dottrina della separazione dei poteri; 2. la funzione giurisdizionale nell’ambito delle funzioni giuridiche; 3. La rilevanza politica della funzione giudiziaria; 4. L’organizzazione del potere giudiziario in Italia; 5. La legge sull’o.g. nel sistema delle fonti.

Ulteriore obiettivo dichiarato è quello di eliminare quella specie di incomunicabilità fra coloro che si occupano di questi problemi nell'ambito degli studi giuridici, filosofici e politici (da un lato) e da coloro che sono mossi da interessi prevalentemente pratici. Per questo la raccolta propone all'attenzione dei pratici testi anche noti dei quali può essere utile una rilettura per confrontarli con la realtà italiana e anche all'attenzione dei teorici alcuni problemi pratici finora non adeguatamente considerati.

L'opera certamente più completa ed esaustiva della materia è rappresentata dalle due edizioni di un volume pubblicato con la casa editrice Einaudi ed avente come tema, quella dell'organizzazione della giustizia in Italia (<sup>23</sup>).

P. rileva come non si può dire che la materia abbia ricevuto una sistemazione teorica adeguata, ma riconosce altresì che negli ultimi anni è dato riscontrare una straordinaria crescita di interesse per i problemi della giustizia.

Lo scopo del volume è indicato nel tentativo di svolgere una sintesi mediante la quale passare in rassegna in maniera elementare, ma tendenzialmente completa, i problemi della organizzazione della giustizia in Italia e di dare una sistemazione aggiornata agli sviluppi più recenti sia del dibattito scientifico che di quello politico e giurisprudenziale.

Momento centrale del volume risulta la constatazione che, con gli anni Ottanta, le discussioni sulla magistratura non hanno più ad oggetto principale le inattuazioni del legislatore rispetto all'obbligo, costituzionalmente impostogli di approvare una legge sull'ordinamento giudiziario in conformità alla Costituzione, dal momento che, pur in assenza di un organico intervento legislativo, può ormai ritenersi che, grazie anche agli interventi della Corte costituzionale ed al ruolo svolto dal Csm, si sia realizzato in concreto un "modello italiano di ordinamento giudiziario".

Questo modello ruota intorno al ruolo esercitato dal Csm per garantire la indipendenza dei magistrati, che si sono quindi ritenuti legittimati (perché garantiti) anche a svolgere indagini nei confronti di soggetti politici. Ciò spiega, ad avviso di P., perché il Csm sia poi divenuto il principale bersaglio degli attacchi di quanti sono stati colpiti da questa magistratura.

Il modello italiano di ordinamento giudiziario, seppur realizzato in maniera alluvionale, deve ritenersi per P. una realtà, che pone i magistrati italiani in una situazione di autonomia e di indipendenza che non ha eguali in Europa (<sup>24</sup>).

Gli elementi caratterizzanti questo modello sono la indipendenza "esterna" della magistratura, realizzata principalmente attraverso le funzioni attribuite al Csm, che P. qualifica - con una formula che avrà un'enorme fortuna nella letteratura successiva sul tema - "come

---

<sup>23</sup> *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Torino, 1982 e 1985. In realtà si tratta quasi di un manuale di ordinamento giudiziario, organizzato su otto diverse tematiche: 1. Nozioni fondamentali di giustizia e giurisdizione; 2. La evoluzione dell'organizzazione giudiziaria italiana; 3. La magistratura nel sistema politico; 4. Gli organi di amministrazione della giurisdizione; 5. Gli organi giudicanti; 6. Gli organi requirenti; 7. Gli organi della difesa; 8. Il rapporto di lavoro dei magistrati ordinari.

<sup>24</sup> Circa la esportabilità del modello italiano in altri ordinamenti, P. ritiene la stessa assai difficile per le diverse condizioni istituzionali e di cultura della giurisdizione, sostenendo che in alcuni casi ciò potrebbe risultare addirittura inutile per quei paesi dove l'operato dei giudici non viene minimamente posto in discussione dalla politica (v. *Les fondements constitutionnels de l'"autogouvernement" de la magistrature*, in *Les Conseils supérieurs de la magistrature en Europe*, Paris, 1999, 235 ss.).

“amministrazione della giurisdizione”, in considerazione delle quali esso, ad avviso di P., non può non essere preso in considerazione ai fini della determinazione della forma di governo. Ciò in conseguenza del fatto che tali funzioni, a differenza di quelle giurisdizionali, hanno carattere di continuità e si avvicinano maggiormente a quelle di tipo amministrativo.

Il secondo elemento è quello della indipendenza “interna” alla magistratura con conseguente superamento della struttura gerarchica della stessa. Al raggiungimento di un elevato grado di indipendenza interna un ruolo fondamentale è esercitato dalla garanzia della pre-costituzione del giudice per legge e del conseguente sistema tabellare.

Fondamentale l’apporto di P. alla definizione dell’ambito di applicazione e della portata della garanzia in questione soprattutto attraverso tre successivi interventi.

Con il primo nel 1963 delinea il contenuto formale del principio, individuato nella riserva di legge in tema di competenza del giudice <sup>(25)</sup>, con il secondo nel 1970 precisa quale debba essere la nozione di “giudice” utilizzata dall’art. 25. 1° comma, Cost (“nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”), segnalando l’importanza del problema in considerazione del pluralismo esistente all’interno della magistratura <sup>(26)</sup>, con il terzo nel 1975, dedicato all’“aspetto sostanziale” del principio, vale a dire alla garanzia della pre-costituzione ed al suo necessario bilanciamento con altri principi e valori costituzionali <sup>(27)</sup>.

Il terzo elemento caratterizzante il nostro modello di ordinamento giudiziario è visto nella posizione costituzionale del pubblico ministero, nella natura obbligatoria dell’azione penale e nella raggiunta indipendenza pari a quella della magistratura giudicante, almeno sotto il profilo della indipendenza esterna <sup>(28)</sup>.

Diversi anni dopo P. cura, insieme a me ed a Panizza <sup>(29)</sup>, una nuova antologia in materia di ordinamento giudiziario, ma con finalità molto diverse, discendenti sia dalla destinazione del lavoro, sia dal diverso momento storico in cui l’antologia viene pubblicata.

Come posto in evidenza nella introduzione di P., la discussione in atto in ordine alle possibili, anche radicali, riforme dell’ordinamento giudiziario determina che lo studio della disciplina sia caratterizzato da una maggiore problematicità di quanto normalmente avviene, d’altra parte il carattere sperimentale dell’insegnamento della materia nella facoltà pisana determina chiare ripercussioni sul testo, destinato agli studenti, dal momento che la materia si muove su una normativa largamente incoerente e caotica.

---

<sup>25</sup> *La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge*, in *Giur. it.*, 1963, I, 1313 ss.

<sup>26</sup> *Sul significato dell’espressione “giudice” nell’art. 25, comma 1, della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1970, 1067 ss., dove rileva come non si possa sostenere che, attualmente, il livello di imparzialità del giudice sia minore rispetto al passato, mentre esiste una maggiore consapevolezza della differenza che può derivare dal fatto che a decidere sia un magistrato, anziché un altro.

<sup>27</sup> *Il principio del giudice naturale nel suo aspetto di norma sostanziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 1 ss.

<sup>28</sup> Cfr., *retro*, testo e nota 17.

<sup>29</sup> *Ordinamento giudiziario e forense*, Vol. I: *Antologia di scritti*, Pisa, 2002, in cui sono in larga parte ripubblicati scritti dei curatori, suddivisi in nove sezioni: 1. Problemi generali dell’O.G. (principi costituzionali, organizzazione della giustizia, livello comparato); 2. Alcuni particolari tipi di giudice (Cassazione e giudice onorario); 3. Il principio di precostituzione del giudice; 4. L’attività del Csm; 5. La magistratura come potere dello stato; 6. Il pubblico ministero; 7. La responsabilità del giudice; 8. L’ordinamento forense; 9. La giustizia nella Carta di Nizza.

In ragione di ciò P. decise di realizzare, accanto all'antologia, una appendice di testi normativi, la quale, a suo giudizio, avrebbe dovuto rappresentare l'oggetto principale dell'insegnamento e soprattutto la base su cui gli studenti avrebbero dovuto preparare l'esame di Ordinamento giudiziario, mentre l'antologia avrebbe dovuto svolgere una funzione prevalentemente ausiliaria <sup>(30)</sup>.

La realizzazione di un modello italiano di ordinamento giudiziario in parte deve ritenersi certamente dovuta anche all'opera di P., il quale sottolinea con soddisfazione l'alto grado di indipendenza goduta dalla magistratura in Italia alla fine degli anni Ottanta. Ciò consente alla stessa di operare con autonomia rispetto al potere politico e viene a determinare un ruolo diverso del giudice, determinando una radicale trasformazione del rapporto tra diritto politico e diritto giurisprudenziale.

Lo stesso P. non mancherà però di rilevare come, all'inizio degli anni Novanta <sup>(31)</sup>, il clima venga decisamente a deteriorarsi a causa di una maggioranza di governo la quale si era posta come obiettivo quello di delegittimare l'azione della magistratura di fronte all'opinione pubblica, tentando di convincere i cittadini che i giudici che svolgono accertamenti ed azioni nei confronti di soggetti politici sono in realtà complici di un complotto e sono spinti a ciò da partiti, genericamente indicati come "comunisti". La magistratura non potrebbe agire nei confronti di quanti hanno avuto una investitura popolare e quindi una sorta di legittimazione democratica che determinerebbe una immunità dalle azioni giudiziarie (stante la natura non elettiva dei giudici) <sup>(32)</sup>.

Il modello italiano di ordinamento giudiziario viene poi difeso da P. di fronte a riforme che, richiamandosi alla necessità di dare attuazione alla Costituzione, tendevano in realtà a stravolgere quel modello riportando la situazione indietro di cinquanta anni.

In particolare P. ritenne assolutamente paradossale questo modo di presentare la legge di riforma del 2005 (c.d. legge Castelli), dal momento che, al contrario, la stessa tendeva non già ad attuare la disposizione transitoria ed i principi costituzionali ai quali essa faceva rinvio, ma al contrario a ripristinare la normativa precostituzionale, ispirata al modello francese di ordinamento giudiziario. P. sottolineava come la legge risultasse espressione di una campagna ostile condotta da alcune forze politiche nei confronti della magistratura, cui "si era aggiunta poi quella, particolarmente smodata, di un imprenditore che era stato accusato di illeciti legati dall'interesse delle sue aziende" e che, grazie all'"ampia e disciplinata

---

<sup>30</sup> La cosa in realtà non si verificò e gli studenti si preparano essenzialmente sulla Antologia, non avendo essi la necessaria capacità di derivare dalla lettura di disposizioni normative una preparazione sufficiente a sostenere l'esame orale della materia.

Il piccolo codice (*Ordinamento giudiziario e forense*, vol. II: *Atti normativi*, Pisa, 2002) è organizzato attraverso una serie di inserti (ventuno), ognuno dei quali avente un contenuto omogeneo (ad es. patrocinio legale, responsabilità civile, ordinamento del Csm ecc.) ed inserito dopo le disposizioni di riferimento della Costituzione o quelle della legge generale sull'ordinamento giudiziario.

<sup>31</sup> *Introduzione*, in *Ordinamento giudiziario e forense* cit., 16 ss.

<sup>32</sup> In merito, con grande chiarezza P. aveva scritto "per valutare la responsabilità di un uomo politico in ordine ad un certo fatto, i criteri da seguire non potranno essere quelli penalistici sul concorso di persone nel reato, ma implicheranno verosimilmente una valutazione assai più libera di quanto l'uomo politico ha fatto o si è astenuto dal fare" (*I magistrati in parlamento*, in *Dem e dir.*, 1979, 693).

maggioranza parlamentare” di cui disponeva, aveva avuto buon gioco “a manomettere a suo piacimento la legislazione vigente” <sup>(33)</sup>.

## 5. Segue: in materia di giustizia costituzionale.

Il secondo dei settori che ho scelto è quello della giustizia costituzionale, verso la quale P. ha sempre mostrato grande interesse, a partire dagli anni in cui esercitava la funzione di giudice.

Si trattava, come già detto, di anni particolari in quanto il controllo di costituzionalità delle leggi in via incidentale iniziava a muovere i primi passi e non tutti si erano mostrati sensibili ed interessati alla innovazione, a partire dai giudici della Corte di cassazione.

In una riunione dell’allora Scuola della magistratura, dedicata alla formazione dei giovani magistrati, P. mi ricordava come il magistrato formatore aveva avvertito i giovani colleghi dei “rischi” che potevano derivare da una richiesta di sollevare questione di costituzionalità, definendola come un artificio degli avvocati per perdere tempo o mettere in difficoltà il giudice e consigliando di dichiarare comunque manifestamente infondata la richiesta.

Nonostante questa “formazione” poco sensibile ai nuovi principi costituzionali, P. mostrò invece al contrario di aver ben compreso le potenzialità insite nella questione di costituzionalità al fine di procedere ad una defascistizzazione della legislazione vigente e propose, come giudice, questioni di costituzionalità di notevole rilievo, quasi tutte accolte dalla Corte costituzionale <sup>(34)</sup>.

La cosa è stata successivamente sottolineata da Leopoldo Elia – con il quale P. collaborò presso l’Università di Torino, quando svolgeva le funzioni di magistrato a Moncalieri – il quale ha rilevato come P. “sollevava questioni di costituzionalità su norme che altri giudici (ed in particolare la Corte di cassazione di allora) si rifiutavano di sottoporre al giudizio della Consulta; e si trattava appunto di leggi fasciste e pre-fasciste sopravvissute per l’inerzia del legislatore repubblicano” <sup>(35)</sup> e da Alessandro Pace il quale ha sostenuto che “Alessandro (...) fu il più bravo di tutti noi, perché il contributo lo dette più e meglio degli altri in quanto, come magistrato seppe – con grande sensibilità e con la concretezza che lo ha sempre caratterizzato – individuare questioni cruciali che meritavano l’attenzione della Corte costituzionale e che la Corte accolse” <sup>(36)</sup>.

Come docente universitario svolse poi una notevole influenza sulla formazione dei giudici più giovani predisponendo una rubrica di una rivista di magistrati (*Qualegiustizia*), molto nota, attraverso la quale che faceva l’“Obiettivo sulle ordinanze di rimessione alla Cor-

---

<sup>33</sup> *La legge di riforma dell’ordinamento giudiziario: Considerazioni generali*, in *Foro it.*, 2006, 1-6.

<sup>34</sup> Si vedano le dichiarazioni di incostituzionalità contenute nelle sentenze 18 giugno 1963, n. 94, *Foro it.*, 1963, I, 1089, 19 febbraio 1965, n. 4, *ivi*, 1965, I, 527 e 2 luglio 1966, n. 82, *ivi*, 1966, I, 1201.

<sup>35</sup> ELIA, *Relazione di sintesi*, in *Le fonti del diritto, oggi. Giornate in onore di Alessandro Pizzorusso*, Pisa, 2006, 464.

<sup>36</sup> PACE, *Omaggio a Pizzorusso*, in *Le fonti del diritto, oggi cit.*, 15.

te costituzionale” e che divenne uno stimolo per i giudici a proporre questioni di costituzionalità.

Nel 1981 P. scrive, senza che ciò appaia evidente a causa della veste formale con cui l'opera si presenta, il secondo manuale di giustizia costituzionale pubblicato in Italia (dopo quello di Gustavo Zagrebelsky del 1977). Il lavoro non è stato mai definito tale in quanto formalmente si presenta come il commento agli articoli della Costituzione relativi alla Corte costituzionale nell'ambito del Commentario a cura di Branca, ma la parte scritta da P. ha la natura, l'impostazione ed il contenuto di un manuale<sup>(37)</sup>.

Il secondo scritto a carattere generale è invece rappresentato dalla voce enciclopedica sulla giustizia costituzionale a livello comparato, dove vengono affrontate le tematiche relative alle origini del controllo di costituzionalità delle leggi, alle funzioni degli organi di giustizia costituzionale ed alle ipotesi di giustizia costituzionale internazionale e comunitaria<sup>(38)</sup>.

L'attenzione di P. per la giustizia costituzionale risulta però, a mio giudizio, ancora più efficace nel commento della giurisprudenza costituzionale che egli cura per molti anni sulle colonne de *Il Foro italiano*.

Anche in considerazione del fatto che la prima fase della giurisprudenza costituzionale è incentrata nel solo giudizio in via incidentale, è a questo che P. presta molta attenzione ed in particolare ai rapporti che vengono ad instaurarsi tra l'autorità giudiziaria rimettente e la Corte costituzionale.

In molte occasioni P. sottolinea l'importanza che assume il carattere di “concretezza” proprio del giudizio incidentale, quale strumento di tutela dei diritti fondamentali e di avvicinamento tra il modello europeo (accentrato) e quello nordamericano (diffuso). Proprio per questo saluterà con favore lo smaltimento dell'arretrato, avvenuto negli anni 1987-1989 sotto la presidenza Saja, proprio in considerazione del conseguente aumento di concretezza del giudizio costituzionale.

L'attenzione ai rapporti tra giudici comuni e Corte costituzionale porta P. ad individuare uno dei significati più importanti della giustizia costituzionale nel recupero del diritto giurisprudenziale di fronte al diritto politico che aveva dominato a seguito della codificazione e nella riscoperta del “diritto culturale”, fondato sul principio di ragionevolezza e diverso quindi dal diritto politico.

Coerente con questa impostazione anche la valorizzazione delle regole processuali del giudizio costituzionale e la posizione per cui, una disciplina del processo costituzionale la quale riduca per quanto possibile la discrezionalità della Corte costituzionale costituisce il più solido connotato del carattere giurisdizionale delle sue funzioni, nel quale risiede il miglior presidio possibile della sua indipendenza e della sua funzionalità<sup>(39)</sup>.

---

<sup>37</sup> PIZZORUSSO, VOLPE, SORRENTINO, MORETTI, *Garanzie costituzionali*, Bologna-Roma, 1981, dove P. scrive la parte relativa alle premesse storico-comparatistiche e all'evoluzione della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano, alle fonti della giustizia costituzionale, alla composizione ed alle funzioni della Corte, al giudizio in via incidentale ed alla efficacia delle sentenze costituzionali.

<sup>38</sup> *Giustizia costituzionale (Diritto comparato)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 2007, 669 ss.

<sup>39</sup> *Uso ed abuso cit.*



Sempre la particolare attenzione al ruolo del giudice ed alla necessità di preservare l'ottimo dialogo che si è venuto a creare tra l'autorità giudiziaria e la Corte costituzionale, conduce P. ad assumere una posizione contraria alla eventuale introduzione in Italia di un ricorso individuale diretto sul tipo dell'amparo costituzionale spagnolo o del *Verfassunbeschwerde* tedesco.

Più in particolare P. ha sottolineato il carattere essenzialmente demagogico del ricorso diretto del singolo, il quale non si porrebbe come strumento per colmare le lacune del controllo sulle leggi attraverso la via incidentale, ma si dirigerebbe verso atti specifici che solo eccezionalmente sono leggi, rischiando di trasformare la Corte in una sorta di terza camera, nell'ipotesi di legittimazione al ricorso da parte delle minoranze parlamentari, oppure di quarto grado di giudizio, in quella di ricorso diretto individuale (<sup>40</sup>).

Gli scritti più recenti vedono P. impegnato su un tema che negli anni successivi sarà al centro dell'attenzione della letteratura specialistica, vale a dire quello dei rapporti tra la Corte costituzionale e le Corti europee (Edu e di giustizia Ue).

P. rileva infatti come l'attività di queste ultime rappresenta un esempio di "costituzionalizzazione" del diritto internazionale e come le varie forme di controllo esercitate dalle Corti costituzionali nazionali e dalle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo si siano realizzate senza alcun reciproco e reale coordinamento, nonostante la loro quasi contemporaneità (<sup>41</sup>).

In conclusione vorrei ricordare un concetto più volte ricorrente negli scritti di P. sulla giustizia costituzionale, vale a dire il riconoscimento alla Corte di un ruolo di "educazione costituzionale, sia nei confronti dei giudici, ma più in generale della società civile in ordine al valore ed alla efficacia normativa della Costituzione" e l'affermazione secondo cui la giustizia costituzionale può essere definita come "un'invenzione che ha cambiato il modo di concepire il diritto" (<sup>42</sup>).

Termino la parte relativa agli apporti più significativi di P. in materia di giustizia costituzionale, ricordando quello che è stato l'ultimo scritto pubblicato dal mio Maestro, che fa riferimento alla più recente delle iniziative che ho avuto l'onore di realizzare con lui, mi riferisco al Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela dei diritti fondamentali, organizzato a Pisa nel mese di gennaio a partire dal 2012 e destinato principalmente a colleghi, avvocati, giudici e giuristi dell'America latina. Nelle prime edizioni realizzate P. ha svolto la relazione introduttiva ed il testo pubblicato nel 2015 riproduce appunto una di queste lezioni.

---

<sup>40</sup> *Relazione di sintesi*, in CARLASSARE (cur.), *Il diritto costituzionale a duecento anni dalla prima cattedra in Europa*, Padova, 1998, 229 ss., spec. 237-239.

<sup>41</sup> *La giustizia costituzionale italiana e il processo di integrazione europea*, in *La circolazione dei modelli e delle tecniche nel giudizio di costituzionalità in Europa*, Napoli, 2010.

<sup>42</sup> *Un'invenzione che ha cambiato il modo di concepire il diritto: la giustizia costituzionale*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Napoli, 2011, 37 ss., in cui P., partendo dallo scritto di Cappelletti sul controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato del 1968, ripercorre la storia della giustizia costituzionale, i modelli e la loro concreta applicazione per riflettere su cosa e quanto sia cambiato dal momento in cui era stato pubblicato il suddetto lavoro, rilevando come da allora la giustizia costituzionale ha avuto un'enorme diffusione e quindi molte e diverse sono oggi le esperienze da comparare.

Lo scritto affronta un tema molto caro a P., vale a dire quello della tutela dei diritti tra giurisdizione comune e giurisdizione costituzionale, ponendo in evidenza la stretta connessione tra i problemi dell'ordinamento giudiziario e quelli della giustizia costituzionale.

La giustizia costituzionale viene indicata come una forma di integrazione della garanzia che già in precedenza era realizzata a sfere di rapporti più difficili da controllare per il fatto di essere qualificati come politici. “questa integrazione ha costituito una delle più recenti propagazioni della aspirazione dei popoli alla giustizia, che per mezzo di essa è pervenuta a comprendere quasi completamente anche la sfera dei rapporti politici che in passato erano stati considerati riservati alla sfera su cui doveva svilupparsi la discrezionalità del monarca assoluto e, più tardi, quella della pubblica amministrazione. La diffusione di quel complesso di principi che cercano di attuare il principio di eguaglianza fra le persone umane e che per altro verso sviluppano il principio democratico, ha portato una sempre maggiore restrizione della sfera di insindacabilità che è stata a lungo riservata alla discrezionalità dei governanti e che ha comportato l'individuazione della nozione di “atto politico”, sottratta al controllo del giudice e più particolarmente a quella del giudice amministrativo o a quella del giudice costituzionale”<sup>(43)</sup>.

## 6. Segue: in materia di fonti del diritto.

Per il terzo settore individuato, quello delle fonti del diritto, il percorso dell'opera scientifica di P. può essere indicato - pur in presenza di altri lavori, anche di impegno monografico, anteriori<sup>(44)</sup> - come il periodo (trentacinque anni) che corre tra le due edizioni del suo volume dedicato appunto alle fonti del diritto<sup>(45)</sup>.

In esse uno degli elementi, a mio avviso, di notevole interesse e che vale quindi la pena di sottolineare immediatamente è la classificazione delle fonti distinguendo tra le fonti politiche e quelle “culturali”, fondate cioè su criteri e legittimazione differenti rispetto alle prime e tali da recuperare, nei limiti del possibile, la ragionevolezza delle scelte normative e da valorizzare la formazione di un diritto giurisprudenziale<sup>(46)</sup>.

Questa distinzione, come meglio cercherò di specificare, consentirà a P. di cogliere il meglio e di seguire gli sviluppi che si determineranno successivamente in tema di internazionalizzazione e di integrazione europea nel sistema delle fonti.

Del primo volume (1977) ho già avuto modo di indicare alcuni suoi caratteri, quali la difficoltà di seguire un commento delle preleggi articolo per articolo, di tenere in conto l'influenza “rivoluzionaria” dell'entrata in vigore della Costituzione sul sistema delle fonti, la

---

<sup>43</sup> *Justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos*, in ROMBOLI, LABANCA CORREA DE ARAUJO (cur.), *Justiça constitucional e tutela Jurisdiccional dos direitos fundamentais*, Belo Horizonte, 2015, 157.

<sup>44</sup> Mi riferisco in particolare al volume su *La pubblicazione degli atti normativi*, Milano, 1963.

<sup>45</sup> *Fonti del diritto*, Bologna-Roma, 1977 e 2011.

<sup>46</sup> Significativo in proposito lo scritto sul valore dei principi generali dell'ordinamento, elaborato in occasione di una relazione tenutasi all'Accademia dei Lincei, definiti come frammenti di disposizioni destinati ad integrarsi con ulteriori materiali normativi prodotti da fonti diverse per mezzo di operazioni interpretative (*I principi generali del diritto: l'esperienza pubblicistica*, Accademia dei Lincei, Roma, 1992, 239 ss.).

necessaria connessione tra le fonti del diritto e la forma di governo, con particolare riguardo ai rapporti tra parlamento e governo.

Questi quindi i caratteri, con la finalità dichiarata di offrire una disamina delle fonti nella quale potessero riconoscersi sia gli studiosi del diritto privato che quelli del diritto pubblico, senza comunque astrarre da una visione dei reali operatori del diritto <sup>(47)</sup>.

Una occasione molto importante, che svolge una notevole influenza sullo studio delle fonti del diritto da parte di P. e che lo avvicinò allo studio delle stesse in una chiave comparata, è rappresentata dall'incarico che egli ricevette dalla *European Science Foundation* di Strasburgo di condurre sul tema una ricerca, ma in chiave comparata.

Ciò permise di confrontare i risultati raggiunti a seguito della ricerca svolta per la elaborazione del ricordato volume del 1977 con illustri studiosi che facevano parte dello *Steering Committee*, incaricato di seguire i lavori della ricerca, presieduto da Stromholm di Uppsala e da Giovanni Pugliese, che era stato il promotore di questa iniziativa.

Fu evidente a P. che la ricerca malamente sarebbe stata affrontata in chiave puramente nazionale e

la materia infatti fu divisa non per paesi, ma per fonti, esaminate quindi in maniera comparata anche in aree e paesi differenti <sup>(48)</sup>.

Fu questa un'esperienza di grande importanza per lo studio dei rapporti tra fonti e forma di governo, in chiave comparata.

Un'altra esperienza assai importante fu quella che vide P. nella funzione di "legislatore" (dovendo in certo senso far applicazione dei criteri e principi sull'ordinamento delle fonti del diritto) allorché fu chiamato far parte del c.d. Comitato Simitis <sup>(49)</sup>.

Il Comitato è chiamato a lavorare partendo dalla supposta incompatibilità, sostenuta dalla Corte di giustizia della Ue, della adesione della Ue alla Cedu, per tentare di elaborare un catalogo europeo dei diritti fondamentali, tratti anche dalla Cedu e dalla giurisprudenza.

Nella relazione, che viene depositata nel febbraio 1999, viene deciso di optare per il carattere "aperto" del catalogo dei diritti e per la indivisibilità tra diritti civili e diritti sociali,

---

<sup>47</sup> *Fonti del diritto* cit., 1977.

Il volume, dopo una premessa sul significato e sul valore delle preleggi, sulla tipologia delle fonti e sulle tecniche utilizzate per la formazione delle disposizioni normative e per l'elaborazione delle norme (rinvio, criteri di selezione), passa, in una prima parte, ad un commento articolo per articolo delle preleggi: art. 1, indicazione delle fonti; art. 2, leggi (forza di legge, il controllo della validità, decreto legge e decreto legislativo, sentenze di incostituzionalità, referendum abrogativo); art. 3, i regolamenti; art. 4, limiti della disciplina regolamentare; art. 5-7 norme corporative; art. 8-9, usi e raccolta di usi.

Segue poi una seconda parte, qualificata come "Appendice", per poter trattare delle altre fonti del diritto non contemplate nelle preleggi: la Costituzione e le leggi costituzionali; gli atti degli organi supremi; gli atti degli enti territoriali; gli atti di autonomia dei privati e delle formazioni sociali; i regolamenti comunitari; le direttive; il precedente giudiziario e le fonti *extra ordinem*.

<sup>48</sup> La ricerca fu pubblicata nel volume, curato da P., *Law in the Making. A Comparative Survey*, Heidelberg, 1988.

<sup>49</sup> Il Comitato, presieduto da Spiros Simitis (Germania), era composta da Christine Bell (Irlanda), Lammy Betten (Inghilterra), Jochen Abr. Frowein (Germania), Pirkko K. Koskinen (Lapponia), Lorenzo Martin Retortillo (Spagna), Alessandro Pizzorusso (Italia), Jean Rossetto (Francia).

Il comitato depositò a Bruxelles nel febbraio 1999 la sua relazione dal titolo "*Per l'affermazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea: è tempo di agire*".

mentre sotto lo specifico profilo delle fonti del diritto, si ritiene che alla Carta debba riconoscersi una posizione di superiorità rispetto al diritto dell'Ue ordinario, pur se inserita nel diritto dell'Ue. Ciò non avrebbe dovuto comportare una competenza generale della Ue in tema di diritti fondamentali, né una svalutazione delle altre giurisdizioni, ma un equilibrato rapporto tra le diverse istanze e giurisdizioni al fine di una maggiore tutela dei diritti fondamentali.

L'esperienza maturata e gli studi compiuti in occasione del Comitato Simitis furono poi utilizzati ed affinati in occasione del successivo dibattito sul Trattato che doveva istituire una Costituzione per l'Europa.

La scelta di fondo per P. fu quella per cui la Costituzione europea avrebbe dovuto trarre fondamento non da una cessione di sovranità da parte degli stati, ma dalla assunzione da parte dell'Ue di un ruolo di propria sovranità fondata sul principio di supremazia del diritto Ue sul diritto interno degli stati stessi.

Secondo P. la mancanza di una Costituzione europea non esclude che si possano ugualmente ricavare principi tratti dal diritto politico e da quello giurisprudenziale nel senso di "tradizioni costituzionali comuni". P. parla in proposito anche di un "patrimonio costituzionale europeo" (<sup>50</sup>), concetto che comprende tanto i diritti fondamentali, nelle loro successive generazioni, quanto i principi relativi alla organizzazione della società.

L'idea che viene sostenuta è quella di un sistema non scritto di diritti e principi, perlopiù di origine giurisprudenziale, che determinano la vera Costituzione europea, di cui i Trattati e testi scritto costituiscono un mero strumento interpretativo. Il diritto giurisprudenziale è infatti la sola componente del diritto europeo che non trae origine solo dagli accordi tra gli stati.

La Costituzione europea quindi come fonte giurisprudenziale, cui le istituzioni europee e gli stati riconoscono la forza di una fonte superiore.

Successivamente, di fronte alla richiesta fattagli di provvedere ad una seconda edizione del suo volume sulle fonti del diritto P., prima di rispondere, si pone una questione preliminare e decisiva per la risposta da dare: si chiede cioè se ancora esista o meno un sistema delle fonti.

Il tema viene affrontato e valutato soprattutto in una prospettiva comparatistica, sia diacronica che sincronica e la conclusione è nel senso che l'esistenza di un sistema delle fonti non possa essere posta in dubbio.

Il sistema, secondo P., si configura come "un cielo stellato" in cui ciascun ordinamento sarà collocato e classificabile sulla base delle proprie caratteristiche e da una serie di raccordi con gli altri ordinamenti. Le caratteristiche di ognuno (ad esempio l'esistenza di costituzioni rigide) potranno condurre anche ad aspetti che minano una coerenza complessiva del "sistema di ordinamenti" (e quindi dell'intero cielo stellato).

La conseguenza però sarà quella per cui alcuni ordinamenti hanno un cattivo sistema delle fonti o un cattivo sistema di collegamenti, ma non che alcuni hanno un sistema delle

---

<sup>50</sup> *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002.

fonti e altri non lo hanno. Per quanto un ordinamento possa risultare incoerente una sua trattazione “sistematica” è pur sempre possibile se non altro per segnalare tali incoerenze.

P. conclude nel senso che il giurista non deve arrendersi di fronte alla constatazione della incoerenza di un sistema, ma deve cercare soluzioni che consentano di eliminare i difetti che lo rendono incoerente (<sup>51</sup>).

Su queste premesse accolse quindi la proposta di Francesco Galgano ed iniziò quindi a raccogliere materiale per procedere a quella che poi sarà l'ultima sua grande fatica, vale a dire la seconda edizione del volume sulle fonti.

A P. risultò immediatamente chiaro come si trattasse di un'impresa quasi impossibile quella di aggiornare il volume scritto nel 1977, dal momento che negli oltre trenta anni trascorsi quasi tutto era cambiato sotto l'aspetto ordinamentale e lo studio delle fonti del diritto aveva visto un numero incredibile di manuali, volumi, atti di convegni, saggi e quanto altro.

Ho avuto modo di parlarne molto spesso con il mio Maestro e la conclusione cui giunse fu quella di mantenere solo formalmente la veste di una seconda edizione, ma di procedere ad un lavoro che si richiamava al precedente solo in misura assai limitata.

Il lavoro ormai programmato impegnò moltissimo P., il quale decise di anticipare di qualche anno alcune conclusioni alle quali era ormai pervenuto, pubblicando “una serie di appunti” in un volume dedicato alla produzione normativa in tempi di globalizzazione (<sup>52</sup>).

P. individua il momento in cui gli stati si riconobbero reciprocamente come sovrani, rinunciando all'idea di sovranità del diritto, nella stipulazione dei trattati di Vestfalia del 1648, per cui in tutte le scuole in cui si insegnava diritto questo venne identificato nel diritto statale.

Il fenomeno della “globalizzazione”, specie come fenomeno economico, ha avviato un processo di graduale trasformazione, tale da superare l'assetto di Vestfalia.

L'esperienza europeistica quindi viene vista come una specie di esperimento per superare il modo di concepire il diritto come fin allora sia era manifestato (<sup>53</sup>), ma presuppone un nuovo tipo di unità del diritto da realizzare a livello continentale o forse più.

L'evoluzione ha portato a forme di integrazione fra gli ordinamenti, con riduzione del ruolo degli stati, con la conseguenza che il sistema delle fonti non possa più essere studiato con riferimento al solo ordinamento statale, anche se non significa però che esso sia divenuto al pari di qualsiasi altro ordinamento, rimanendo quest'ultimo sempre complessivamente il più importante di tutti gli altri ordinamenti.

Vengono anticipati criteri che poi saranno al fondamento del volume del 2011: l'importanza della storia del diritto e della comparazione per lo studio delle fonti, la quale ha evidenziato la contrapposizione tra sistemi in cui prevalgono le fonti proprie delle fonti legislative, altri di quelle giurisprudenziali. La natura essenzialmente giurisprudenziale dell'avvenuta “costituzionalizzazione” dell'UE conduce P. a seguire il sistema delle fonti non

---

<sup>51</sup> Specialmente *Sistematica giuridica e sistema delle fonti del diritto*, in BRUNELLI, PUGIOTTO, VERNESI (cur.), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009.

<sup>52</sup> *La produzione normativa in tempi di globalizzazione*, Torino, 2008, 1-76.

<sup>53</sup> Lo studio delle fonti del diritto eurounitario mostra, a giudizio di P., come esso si distingua sia da uno stato (anche federale) sia da una organizzazione internazionale.

solo attraverso il criterio tradizionale del *civil law*, ma pure del *common law* e ciò deve valere anche per lo studio del diritto statale.

Di rilievo il riferimento che P. fa al “diritto transnazionale”, nel senso che la comparazione può essere studiata ed utilizzata come elemento di interpretazione.

P. rileva in proposito come attualmente, con lo sviluppo della globalizzazione economica e culturale, sono sorte forme di “diritto transnazionale”, che danno luogo ad ordinamenti giuridici non statali, né raccordati ad ordinamento statali o sovranazionali, che rappresentano aree di diritto non riconducibili ad una delle piramidi corrispondenti agli ordinamenti giuridici degli stati. Per essi pertanto si parla di una “rete”. Lo sviluppo ricordato ha condotto ad un affievolimento del diritto statale e ad un avvicinamento tra sistemi di *civil* e di *common law* <sup>(54)</sup>.

Le considerazioni svolte nel volume sulla globalizzazione costituiscono una delle basi fondanti della nuova edizione del volume sulle fonti, che sarà pubblicato nel 2011, anno in cui P. compie ottanta anni.

Come scrive P. nella prefazione al volume, la nuova edizione è giustificata dalle conseguenze createsi a seguito dei rapporti che si sono stabiliti fra i diversi sistemi delle fonti al momento operanti nel mondo.

Un’evoluzione che ha reso inevitabile che lo studio delle fonti, pur se impostato con riferimento ad un certo ordinamento statale, non possa prescindere dai rapporti che lo legano agli altri ordinamenti (statali e non), per una serie di modificazioni che debbono essere analizzate e tenute di conto <sup>(55)</sup>. Non solo quindi pluralità di fonti, ma pluralità di ordinamenti che concorrono a formare il fenomeno giuridico nella sua complessità.

Il nuovo volume sulle fonti non può, per le ragioni ricordate, essere ritenuto una seconda edizione di quello del 1977, essendo del tutto diverse l’impostazione <sup>(56)</sup>, le finalità e, in gran parte, i contenuti.

---

<sup>54</sup> P. conclude nel senso che certamente non può ritenersi esistente un ordinamento giuridico “cosmopolitico”, del quale tutti siano soggetti, mancando se non altro il requisito dell’organizzazione, ma gli sviluppi hanno reso meno utopistiche che in passato le prospettive di questo genere.

<sup>55</sup> Queste vengono così identificate: 1. Trasformazione del diritto internazionale nel senso che norme che ne fanno parte possono riguardare anche direttamente gli individui, di cui è chiaro esempio l’Unione europea; 2. Funzione riconosciuta al diritto comparato, come strumento di interpretazione; 3. Costituzione rigida e controllo di costituzionalità (“legalità costituzionale”); 4. Presenza del diritto internazionale o di altri ordinamenti che si pongono in concorrenza con il diritto statale, tale da determinare una sorta di “scelta del diritto” da parte degli operatori (diritto senza stato).

<sup>56</sup> *Fonti del diritto* cit., 2011.

Il volume si articola in cinque parti: I (Preleggi, fonti del diritto, ordinamenti giuridici (nozioni), riferimenti storico-compatistici e rapporti tra fonti e raccordi tra ordinamenti); II (teoria e tipologia delle fonti, tecniche di formazione, di elaborazione e di raccordo tra ordinamento statale ed altri ordinamenti giuridici); III (evoluzione del sistema delle fonti del regno d’Italia e delle fonti della repubblica); IV: le fonti dell’ordinamento italiano (fonti di disposizioni: Costituzione, leggi costituzionali, referendum costituzionali, altre fonti costituzionali; fonti primarie: leggi, decreto legge, decreto legislativo, referendum abrogativi, sentenze della Corte costituzionale, regolamenti degli organi supremi; fonti secondarie); (fonti senza disposizione: la consuetudine, le convenzioni costituzionali, i principi generali, le direttive e le clausole generali, i precedenti giudiziari, l’equità, la ricerca scientifica, il diritto transnazionale); V: le fonti derivanti da raccordi dell’ordinamento statale con ordinamenti giuridici autonomi (internazionali, sovranazionali, transnazionali; autonomie territoriali e dei privati e delle formazioni sociali).

P. rinuncia infatti ad un commento articolo per articolo, mentre il criterio ordinatore principale, come lui stesso dichiara nella Prefazione, è quello tra fonti direttamente produttive di diritto statale italiano e fonti imputabili ad altri ordinamenti: da qui la distinzione tra fonti del diritto dello stato italiano e fonti di raccordo con altri ordinamenti giuridici, mentre una seconda distinzione che viene introdotta è quella tra “fonti di disposizioni” e “fonti senza disposizione”.

Alla domanda rivoltagli da Paolo Passaglia in una intervista pubblicata sul Foro italiano, se poteva ritenersi quello pubblicato un primo volume, dedicato in grandissima parte alle fonti statali, cui sarebbe seguito un secondo rivolto alle fonti di origine extrastatale, P. rispose: “escludo una tale prospettiva. La fatica che è costata la *pars destruens* e l’individuazione dei suoi presupposti è stata tale da scoraggiare lo sforzo che sarebbe necessario per individuare una possibile destinazione del processo evolutivo in corso. E, soprattutto, lo stato attuale di questo processo non consente di stabilire quale possa essere tale destinazione” (57).

## **7. L’impegno scientifico e civile di Pizzorusso nella difesa dei valori costituzionali. Otto lezioni per la riforma della Costituzione.**

Il quarto ed ultimo settore presenta caratteristiche del tutto particolari, in quanto non si tratta in realtà di una specifica materia o settore del diritto costituzionale, quanto in generale l’espressione del sentimento che P. nutriva nei riguardi della Costituzione repubblicana e dei valori in essa contenuti. Si tratta in altre parole di testimoniare, accanto all’attività scientifica del costituzionalista, l’impegno civile del cittadino, manifestato in maniera particolare in alcuni momenti critici, quando cioè quei valori sembravano essere messi in discussione da una classe politica che mostrava così di non riconoscersi più nei medesimi.

Un momento significativo fu rappresentato dalla nota “scesa in campo” di Silvio Berlusconi (58), il cui governo si pose, tra l’altro, il compito di modificare profondamente la Costituzione, prima aderendo a procedure in deroga (c.d. Bicamerali) a quelle fissate nell’art. 138 della Costituzione, poi con l’approvazione in parlamento di una “grande riforma”.

---

<sup>57</sup> PASSAGLIA, *Il sistema delle fonti del diritto: intervista ad Alessandro Pizzorusso a proposito della nuova edizione del suo commento per lo Scialoja-Branca-Galgano*, in *Foro it.*, 2011, V, 161.

<sup>58</sup> P. osserva come la discesa in campo di Berlusconi “apparve quasi come una guasconata, non potendosi comprendere come – in un regime democratico – un singolo cittadino senza disporre di un’organizzazione politica, potesse seriamente proporsi un obiettivo [politico] di tal fatta”. Ciò si realizzò grazie “a circostanze del tutto estranee alla lotta politica, quali la possibilità di disporre di un complesso di reti televisive, di una grossa azienda di pubblicità, di altre organizzazioni commerciali e di quelle dei ‘tifosi’ di un’importante squadra di calcio” e “il cav. Berlusconi poté mettere a punto in poco tempo un partito politico a carattere nazionale, denominato ‘Forza Italia’ (con evidente allusione all’incitamento dei tifosi alla squadra nazionale italiana di calcio, del quale – con evidente scorrettezza – egli veniva ad appropriarsi) e presentarsi così alle elezioni conquistando oltre un quinto dei voti espressi” (*La Costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare*, Torino, 1996, 42-43).

In altra occasione P. ebbe a rilevare come “i fatti illeciti di cui egli era accusato non si presentavano come in tutto o in parte strumentali alla sua attività politica, bensì la sua attività politica è stata concepita come strumentale alla ricerca dell’impunità per la sua attività imprenditoriale (caso che, in queste dimensioni, non sembra avere precedenti nelle esperienze costituzionali sviluppatesi nell’ambito degli stati moderni)”. (*Diritto e potere nell’Italia di oggi*, in PIZZORUSSO, RIPEPE, ROMBOLI (cur.), *Diritto e potere nell’Italia di oggi*, Torino, 2004, 280).

P. parla in proposito di “un imprenditore cresciuto all’ombra dei dirigenti milanesi del Partito socialista, nonché iscritto alla loggia P2, che stava organizzando una forza politica artificiale, fondata sul *marketing* e sull’influenza delle reti televisive che egli aveva illegalmente creato grazie alla protezione dei suoi amici politici” e conseguentemente di “uno stato gestito come un’impresa commerciale, dove la politica era messa da parte e la stessa Costituzione del 1947 sembrava travolta (...) dal ‘nuovo che avanza’, ossia della democrazia plebiscitaria”<sup>(59)</sup>.

L’attacco alla Costituzione determinò la creazione di un movimento spontaneo a difesa della stessa ed il formarsi di comitati conosciuti come “Comitati Dossetti”, dal nome del noto costituente don Giuseppe Dossetti.

Alle attività organizzate dai suddetti comitati P. partecipò con grande entusiasmo<sup>(60)</sup> e dette quindi un notevole apporto<sup>(61)</sup>, anche se poi espresse la sua delusione a seguito di certi avvenimenti e di dichiarazioni di personaggi politici di spicco della sinistra italiana<sup>(62)</sup>.

Sotto l’aspetto scientifico la presenza di P. è espressa da molte pubblicazioni ed in particolare da due lavori monografici, il primo dei quali, pubblicato nel 1996<sup>(63)</sup>, tendeva ad evidenziare come la prospettiva di riformare la Costituzione, trascorsi cinquanta anni dalla sua approvazione, risultava come assolutamente ineludibile, sulla base di tutta una serie di elementi, anche al fine di correggere errori di previsione commessi dai Costituenti, ma avvertiva altresì – come sintetizzato anche nel sottotitolo del volume – che a fronte di regole da cambiare, vi sono anche valori da conservare, per cui non occorre affatto una nuova Assemblée costituente, ma “basta dedicarsi a questo lavoro con un minimo di serenità e di onestà intellettuale”.

Il secondo lavoro viene pubblicato tre anni dopo, a seguito della deludente esperienza della c.d. Bicamerale D’Alema, ed anche in questo caso il titolo è di per sé significativo

---

<sup>59</sup> *La Costituzione. I valori da conservare* cit., XII-XIII.

<sup>60</sup> Ricordo, tra le altre, l’iniziativa che fu presa dalle tre Università toscane di Firenze, Pisa e Siena attraverso la organizzazione di un Convegno, i cui atti sono stati pubblicati a cura di RIPEPE e ROMBOLI, *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?*, Torino, 1995 e la pubblicazione del testo della Costituzione (in quei giorni oggetto di interesse anche da parte di non giuristi), con una introduzione di PIZZORUSSO, ROMBOLI e TARCHI, *In difesa dei valori della Costituzione (Foro it., 1994, V, 377)*.

<sup>61</sup> Rileva P. “per circa un anno i comitati auspicati da don Giuseppe Dossetti sorsero in moltissime città italiane, grandi e piccole, tra l’entusiasmo di persone che avevano l’impressione di ripercorrere esperienze gloriose del passato, cui nella maggior parte dei casi non avevano potuto partecipare, se non altro per ragioni di età. La Costituzione repubblicana ebbe così di nuovo una sua grande stagione: in molte sedi ci si batté perché l’insegnamento della storia nelle scuole secondarie fosse prolungato fino a comprendere le fasi recenti, in alcune città fu istituita una ‘scuola della Costituzione’, in altre si organizzarono mostre, incontri, dibattiti” (*La Costituzione ferita*, Bari, 1999, 58).

<sup>62</sup> P. ricorda in particolare l’esito contrario all’abrogazione del referendum relativo alle interruzioni pubblicitarie dei film trasmessi dalle emittenti televisive private, rilevando come “essa costituisce (...) una vittoria della barbarie, che resterà come una macchia nella storia di questo paese, forse più grave delle sconfitte militari o della diffusione della criminalità organizzata” e il risultato di un incontro tra Dossetti e Massimo D’Alema da quest’ultimo riferito in un suo libro sulla esperienza della seconda Commissione bicamerale, da cui P. deriva che per l’allora segretario del Pds difendere le posizioni risultate prevalenti alla Costituente significava essere “conservatori”, mentre coloro che tendevano a ribaltarle erano da ritenersi “riformatori”. Da questo P. deduce che “la dispersione delle forze che si erano riunite per contrastare il movimento che voleva cambiare la Costituzione non ha bisogno di altre spiegazioni” (*La Costituzione ferita* cit., 59-62 e nota 28).

<sup>63</sup> *La Costituzione. I valori da conservare* cit.



(<sup>64</sup>) e segnala tutti i guasti derivati dalla campagna tendente a riformare, e quindi delegittimare, la Costituzione repubblicana.

L'impegno di P. proseguì anche nei confronti del progetto di riforma sostenuto dalla maggioranza di centro-destra e dal governo Berlusconi, che giunsero fino all'approvazione di un'ampia riforma della Costituzione da parte delle due camere a maggioranza assoluta, con l'opposizione compatta delle forze di centro-sinistra.

Contro quella riforma P. si battè con forza e si espresse, secondo la sua natura, in maniera non equivocabile, come desumibile da un suo scritto sul tema, che portava questo titolo: "Una riforma costituzionale da rifiutare a scatola chiusa" (<sup>65</sup>).

Di conseguenza l'esito del referendum costituzionale che bocciò la riforma costituzionale sostenuta dal governo Berlusconi, fu salutata con entusiasmo da P., che parlò di un "recupero della coscienza popolare" (<sup>66</sup>) e secondo cui ciò che risultò sconfitto dal voto popolare ("gli elettori lo seppellirono sotto una netta maggioranza di voti negativi (circa il 60%)" fu proprio l'uso demagogico dello slogan della grande riforma (<sup>67</sup>).

A conclusione di questi rilievi in ordine al ruolo svolto da P. nella difesa dei valori costituzionali, vorrei segnalare, seppure in estrema sintesi, una serie di affermazioni e considerazioni che appaiono oggi di grande attualità, anche con riferimento al recente, ulteriore tentativo di riforma organica della Costituzione (modifica di ben quarantasette articoli), presentato dal governo Renzi ed approvato a maggioranza assoluta dalle camere ed anche questo, per usare le parole di P., seppellito dagli elettori, il 4 dicembre scorso, sotto una netta maggioranza di voti negativi.

Otto le lezioni che dovremmo trarre dagli interventi e gli scritti di Alessandro Pizzorusso.

Preliminare (prima lezione) appare la chiara presa di posizione relativamente a chi, con riguardo alle ipotesi di riforma della Costituzione, deve essere qualificato "conservatore" e chi invece "riformatore".

In proposito P. avverte come spesso si tenda volutamente, e maliziosamente, ad accomunare coloro che attraverso la riforma intendono sovvertire i principi contenuti nella Costituzione del 1947 e quanti invece vorrebbero solo correggerne alcune distorsioni o procedere ad alcune integrazioni.

In altri termini, modificare non comporta comunque una valutazione positiva (a prescindere dai contenuti), così come opporsi alla modifica non equivale ad un antistorico conservatorismo.

---

<sup>64</sup> *La Costituzione ferita* cit.,

<sup>65</sup> *Una riforma costituzionale da rifiutare a scatola chiusa*, in ASTRID, *Costituzione: una riforma sbagliata. Il parere di sessantatré costituzionalisti*, Firenze-Antella, 2004, 255 ss.

<sup>66</sup> *Intervista ad Alessandro Pizzorusso, La Costituzione è un'ultima trincea, va difesa ad ogni costo*, a cura di D. Ragone, in *Sant'Anna News*, settembre 2009.

<sup>67</sup> *La Costituzione ieri e oggi*, Atti dei Convegni Lincei, Roma 2009, 13 ss.

Una manutenzione della Costituzione è certamente possibile ed auspicabile, purchè essa non sia presentata come una necessaria svolta verso il progresso, ma come difesa verso l'avventurismo populistico e demagogico di un patrimonio da salvare <sup>(68)</sup>.

Il giudizio non proprio positivo sulla attuale composizione del parlamento ed in generale sulla classe politica italiana, conduce P. a concludere che, "al di là delle possibili imperfezioni del testo costituzionale, esso va difeso comunque ad ogni costo, essendo ridotto a un'ultima trincea, ormai in più punti intaccata dall'offensiva di quanti avversano il progresso dell'umanità tutta intera e perseguono invece solo il loro vantaggio personale o quello della categoria cui appartengono" <sup>(69)</sup>.

La seconda lezione concerne la necessità di escludere la sottoposizione al corpo elettorale, a seguito dell'eventuale referendum costituzionale di cui all'art. 138 Cost., di un quesito eterogeneo, vale a dire tale da richiedere all'elettore di esprimere la sua posizione con un "sì" o con un "no" su aspetti della riforma costituzionale del tutto differenti l'uno dall'altro. L'elettore infatti potrebbe maturare un giudizio diverso circa l'opportunità dell'uno o dell'altro contenuto della riforma approvata dal parlamento.

P. è ben cosciente che la normativa costituzionale ed ordinaria non esclude tale possibilità e vede, di conseguenza, difficoltoso individuare uno strumento efficace a garantire la omogeneità dell'oggetto del quesito referendario, ma ciò nonostante ritiene la omogeneità sommamente opportuna e più in linea con lo spirito dell'art. 138 Cost.

Per questo in più riprese P. ha ammonito ad abbandonare la tecnica della grande riforma e consigliato di passare a singole leggi costituzionali secondo la tecnica dell'emendamento e di affrontare le riforme costituzionali in modo progressivo, cominciando da quelle più semplici e mature per poi passare alle altre, senza pretendere di risolvere tutto in una volta, rinunciando ai compromessi inconfessabili <sup>(70)</sup>.

La terza riguarda invece l'ammonimento ad evitare i continui dibattiti e la presentazione di ipotesi di riforme costituzionali globali, dal momento che ciò conduce comunque ad una delegittimazione del testo costituzionale.

P. osserva infatti come i molti dibattiti abbiano l'effetto di condurre ad una svalutazione del testo costituzionale ed a parlare di fantomatiche seconde repubbliche, finendo per convincere, grazie ai mezzi di comunicazione, che la Costituzione sia "morta nella testa e nel cuore dei più" <sup>(71)</sup>.

In varie occasioni P. ha parlato degli effetti delle molte proposte di revisione costituzionale come di quelli di un terremoto, che rende difficile riaprire un discorso serio sulle ri-

---

<sup>68</sup> *Intervento del prof. Alessandro Pizzorusso all'Incontro del 5 ottobre 2009 sulla c.d. bozza Violante*, inedito, ma in corso di pubblicazione sulla rivista [Costituzionalismi.it](http://Costituzionalismi.it)

<sup>69</sup> *Intervista ad Alessandro Pizzorusso, La Costituzione è un'ultima trincea, va difesa ad ogni costo* cit.

<sup>70</sup> Specialmente *La Costituzione ferita* cit., 165-166, dove rileva come nonostante il pessimismo, nella situazione politica italiana, sia d'obbligo, si deve sperare che si torni al rispetto delle regole procedurali fissate dall'art. 138 Cost. e "soprattutto si finisca di lasciare anche soltanto pensare che revisioni della Costituzione di un paese come l'Italia possano essere utilizzate per risolvere i problemi giudiziari di un imputato di reati comuni!".

<sup>71</sup> *La Costituzione. I valori da conservare* cit., 25 (la espressione riportata tra virgolette è di G.U. Rescigno ed è citata da P., nel senso usato nel testo).

forme, dovendo previamente procedere a “sgombrare le macerie, riaprire le strade, ripristinare i ponti” (72) ed a depurare il terreno dei molto ordini non esplosi (73).

La quarta concerne il rapporto che, almeno nella esperienza italiana, si è sovente presentato tra la riforma costituzionale e la modifica della legge elettorale, in ragione della loro evidente connessione.

In proposito P. ha sostenuto che eventuali riforme costituzionali tali da cambiare la forma di governo dovrebbero, per un’ovvia esigenza logica, precedere e non seguire la riforma elettorale da farsi con legge ordinaria “per cui a chi riteneva necessaria una riforma elettorale – come, a parole almeno e nel generale disaccordo sui contenuti della riforma stessa, quasi tutti – l’alternativa reale che si poneva era fra adottare una riforma elettorale provvisoria e rinviare invece una tale riforma in attesa della revisione costituzionale” (74).

La quinta è relativa alla denuncia di una trasformazione del referendum costituzionale in un plebiscito, allorchè lo stesso è previsto come obbligatorio o comunque viene richiesto anche dalle forze politiche che hanno approvato la riforma.

P. sottolinea la natura “oppositiva” del referendum costituzionale e la natura quindi di strumento ad uso delle minoranze, denunciandone lo stravolgimento allorchè, al contrario, questo venga, seppur legittimamente, utilizzato dalla maggioranza per ricevere una conferma del proprio operato da parte del corpo elettorale.

Un simile utilizzo del referendum, secondo P., trasforma il referendum in un plebiscito ed implica una completa adesione alla concezione della democrazia come democrazia plebiscitaria (75).

La sesta concerne la denuncia dei danni derivanti alla nozione stessa di costituzione, quale espressione di valori comuni e comunemente condivisi, dalla approvazione di “costituzioni di maggioranza”, vale a dire quale risultato di una netta spaccatura tra una parte politica favorevole e l’altra invece contraria e quindi dell’utilizzo della riforma costituzionale come “uno dei tanti strumenti della lotta politica di tutti i giorni” (76).

Le ultime due riguardano invece aspetti attinenti a due tematiche fondamentali per il merito delle riforme: quali sono l’espressione della democrazia partecipativa e le maggioranze richieste per la revisione costituzionale.

Per la prima (settima lezione), P. qualifica con nettezza come “ipocrita”, perché non realizza alcuna crescita democratica, l’aumentare i casi di elezione popolare o i casi di referendum, se poi si lascia che la gestione delle candidature o quelle delle iniziative referendarie sia nelle mani di partiti o movimenti nei confronti dei quali la partecipazione popolare non si sviluppa in modo trasparente ed efficace. “Alla eliminazione del deficit democratico che

---

<sup>72</sup> *La Costituzione. I valori da conservare* cit., 26 ss.

<sup>73</sup> *La Costituzione ferita* cit., 165, dove scrive: “il terreno appare completamente coperto di detriti, fra i quali è difficile distinguere quali siano i materiali recuperabili e quali le mine inesplose, per cui è da prevedere che gli anni futuri saranno caratterizzati da incidenti cagionati da persone innocenti che si inducano a maneggiare i tanti oggetti pericolosi che sono stati abbandonati sul campo di battaglia”.

<sup>74</sup> *La Costituzione. I valori da conservare* cit., 115.

<sup>75</sup> *La Costituzione ferita* cit., 64 ss. e nota 38, 72 ss.

<sup>76</sup> *La Costituzione ferita* cit., 155.

caratterizza i partiti italiani (ed anche taluni ‘movimenti pseudo-popolari’) – sottolinea P. – “dovrebbe rivolgersi quindi l’impegno riformatore (che finora ha invece accantonato del tutto il problema, salvo che per quanto riguarda il finanziamento); nulla impone che esso debba necessariamente tradursi soltanto in revisioni della Costituzione, ma certamente non è ulteriormente tollerabile, ad esempio, il silenzio che fu serbato (e *pour cause*) dall’art. 49 della Costituzione circa il problema della democrazia interna dei partiti” (<sup>77</sup>).

Con la seconda (ottava lezione) P. richiama l’attenzione su quella che definisce “la più importante delle riforme di cui la Costituzione ha urgente bisogno”, individuata nella necessità, a seguito dell’adozione di un sistema elettorale maggioritario, di elevare le maggioranze necessarie per l’approvazione delle riforme costituzionali e di altre delibere e nomine che richiedono un consenso superiore alla maggioranza assoluta delle camere.

In proposito P. rileva in maniera disillusa: “non so perché i partiti della sinistra hanno rinunciato a sostenere questa proposta quando sarebbe stato possibile approvarla. Certamente è stata la più grossa autorete della recente storia parlamentare. Ma forse parlare di autorete è troppo benevolo perché la autoreti, di regola, sono involontarie” (<sup>78</sup>).

Nel terminare il suo volume del 1999 sulla “Costituzione ferita”, P. qualifica le sue previsioni come “miraggi” e conclude scrivendo che comunque “sarebbe riprovevole il comportamento di uno studioso che non cercasse di esprimere i risultati delle proprie valutazioni sol perché, realisticamente, gli sembrano di improbabile realizzazione. In questo paese ci sono già troppe persone che ragionano ‘politicamentÈ, con i risultati che abbiamo visto; forse c’è bisogno di qualcuno che cerchi anche di ragionare ‘razionalmentÈ” (<sup>79</sup>).

Ragioni di salute hanno impedito a P. di impegnarsi e di manifestare pubblicamente attraverso scritti la sua posizione nei confronti della più recente ipotesi di revisione costituzionale (c.d. Renzi-Boschi).

Personalmente ho avuto modo in più occasioni di parlare della riforma costituzionale in corso con il Professore e di discutere con lui sia in ordine al metodo che al merito della stessa.

Non mi parrebbe corretto riportare le posizioni ed i commenti che in proposito ha fatto solo a me e per i quali dovrei chiedere quindi ai lettori un atto di fede.

Mi sia però consentito di concludere sostenendo che al risultato del referendum del 4 dicembre scorso hanno fortemente contribuito le idee e gli insegnamenti che ci ha lasciato Alessandro Pizzorusso.

---

<sup>77</sup> *La Costituzione ferita* cit., 167.

<sup>78</sup> *Intervento del prof. Alessandro Pizzorusso all’Incontro del 5 ottobre 2009 sulla c.d. bozza Violante* cit.

<sup>79</sup> *La Costituzione ferita* cit., 168.